

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**  
(di cui all'art. 12 della L. 241/1990)

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito di applicazione ed esclusioni .....	3
Articolo 2 - Settori di intervento.....	3
Articolo 3 - Benefici e beneficiari.....	3-4
Articolo 4 - Criteri per la concessione di contributi ordinari e straordinari.....	4
Articolo 5 - procedura per la concessione dei benefici ordinari e straordinari.....	4-5
Art. 5.1 - Beneficio ordinario.....	4-5
Art. 5.2 - Beneficio straordinario .....	5
Articolo 6 – Erogazione.....	5
Articolo 7 - Benefici eccezionali.....	6
Articolo 8 – Pubblicazioni.....	6
Articolo 9 - Entrata in vigore e pubblicità .....	6
Articolo 10 - disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali.....	7

## **Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito di applicazione ed esclusioni**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte della p.a. di forme di sostegno economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 Cost.
2. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/90 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

## **Art. 2 – Settori di intervento**

1. L'amministrazione può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fine di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:
  - culturali, turistiche, celebrative;
  - educative e formative;
  - di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
  - socio-assistenziali, socio sanitarie;
  - di promozione della salute;
  - di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
  - a carattere sportivo e ricreativo;
  - di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano;
  - di protezione civile;
  - di promozione dello sviluppo economico.
2. L'amministrazione, inoltre, può riconoscere benefici economici, di tipo eccezionale, in favore di persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi socio sanitari dell'Ente.

## **Articolo 3 – benefici e beneficiari**

1. I benefici, oggetto del presente regolamento, si distinguono in:
  - a. contributi "economico finanziari", in denaro;
  - b. contributi "materiali", che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, del godimento di un bene, mobile o immobile;
  - c. contributi "immateriali", il più noto dei quali è il "patrocinio gratuito", con il quale viene riconosciuto il valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, l'espressione della simbolica adesione dell'Amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell'Ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione, cui si rimanda al regolamento per la concessione del patrocinio comunale approvato con delibera consiliare n.52/2015.
2. I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente regolamento, si distinguono in:
  - a. ordinari: erogati sulla base di un programma continuativo di attività del beneficiario, ritenute

meritorie dall'Ente e coerente con i fini istituzionali del medesimo;

b. straordinari: erogati a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo;

c. eccezionali: erogati a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi socio sanitari dell'ente, o in casi di particolare urgenza e gravità, anche in assenza di quest'ultima.

In base al presente regolamento:

3. Possono ottenere i benefici, associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati ma senza fine di lucro, nonché le società sportive dilettantistiche, per attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative che riguardano la comunità locale.

4. Inoltre, possono ottenere i benefici economici di tipo "eccezionale", come da ultimo comma dell'articolo precedente, persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale o economico.

5. Non possono ottenere i benefici economici, o il patrocinio, movimenti e partiti politici, né manifestazioni ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrative contabili con l'amministrazione.

#### **Articolo 4 - Criteri per la concessione di contributi ordinari e straordinari**

L'amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi dell'art. 3 con riferimento ai seguenti criteri:

1. livello di perseguimento dell'interesse pubblico generale attraverso le attività svolte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione (principio di sussidiarietà orizzontale);
2. livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione e le finalità istituzionali;
3. impatto positivo dell'attività svolta a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Firenzuola e del suo territorio;
4. attività di tutela e conservazione dell'ambiente,
5. originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
6. livello di coinvolgimento delle persone nell'attività programmata, con particolare attenzione a categorie sociali meritevoli di tutela (minori, anziani, portatori di malattie croniche o handicap);
7. anni di presenza attiva sul territorio;
8. capacità di proporre un progetto in aggregazione tra più associazioni e/o soggetti;
9. gratuità o meno delle attività programmate;
10. valutazione espressa dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 5 - procedura per la concessione dei benefici ordinari e straordinari**

##### **Art. 5.1 Beneficio ordinario**

1. Con cadenza annuale, l'ufficio Turismo e Cultura pubblica un avviso sul sito dell'Ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio economico.

2. Nell'avviso l'ufficio precisa le modalità applicative di dettaglio, nonché il peso ponderale dei criteri di valutazione di cui all'articolo precedente condiviso annualmente con la Giunta Comunale.

Al criterio n. 10 di cui all'art. 5 non potrà essere attribuito un peso ponderale superiore al 10% del punteggio totale assegnabile.

3. Un organo tecnico, anche collegiale, redige la graduatoria provvisoria, applicando i criteri dettagliati nell'avviso, ad esclusione del criterio n. 10 che dovrà essere attribuito dalla Giunta Comunale.

4. Il Responsabile approva la graduatoria definitiva con specifico provvedimento, nel quale sono individuati il soggetto destinatario, l'ammontare del sostegno economico e l'attività svolta dal soggetto per il quale è previsto il sostegno economico, dando atto dell'osservanza del regolamento, come imposto dal comma 2 dell'art. 12 della legge 241/1990 e impegnando e liquidando la spesa.

5. I contributi ordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato.

#### **Art. 5.2 – Beneficio straordinario**

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario all'ufficio Turismo e Cultura, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa.

2. Applicando i criteri di cui all'articolo 4, l'ufficio Turismo e Cultura, decide se accogliere o meno la richiesta e, in caso di esito positivo, l'ammontare del beneficio di concerto con la Giunta Comunale.

3. I contributi straordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato.

#### **Articolo 6 - Erogazione**

1. Di norma, l'erogazione di benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di assegnazione, l'ufficio può disporre il pagamento di un acconto, nella misura massima del 50%.

2. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.

3. Ai fini della formulazione del preventivo e del consuntivo, la quota dei costi imputabili alle attività di volontariato non può superare il 5% del costo totale dell'iniziativa. Nel caso di specifiche attività o manifestazioni che necessitano di un preponderante impiego di risorse umane, la quota dei costi imputabili alle attività di volontariato può raggiungere la soglia del 10%.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo, in caso di concessione già avvenuta di contributi materiali quali godimento a titolo gratuito o parzialmente gratuito di beni di proprietà comunale nei confronti dei soggetti richiedenti, il contributo verrà ridotto del 20% di quello assegnabile;

5. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

#### **Articolo 7 – Benefici eccezionali**

1. I benefici eccezionali, in genere somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico segnalate dai servizi socio sanitari dell'ente.
2. I servizi socio sanitari svolgono, di norma, una valutazione multidimensionale della persona fisica interessata e del nucleo familiare di appartenenza, valutando risorse e fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Di norma, sono oggetto di analisi: - condizioni e funzionamenti personali e sociali; situazione economica; situazione lavorativa e profilo di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; condizione abitativa; reti familiari, di prossimità e sociali.
3. In esito alla valutazione, i servizi socio sanitari segnalano la necessità di erogare un beneficio economico all'ufficio Servizi alla persona. L'ufficio provvede previa valutazione delle risorse disponibili.
4. Per far fronte a gravi ed urgenti situazioni di disagio familiare o economico, in via temporanea ed eccezionale, è ammessa l'assegnazione di aiuti economici, nonché il godimento di beni immobili, anche in assenza della previa comunicazione da parte dei servizi socio sanitari.

#### **Articolo 8 - Pubblicazioni**

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").
2. La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.
3. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari previgenti in materia benefici economici di questo ente, nonché l'abrogazione espressa del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 12.02.1992.
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché nella raccolta dei regolamenti.

#### **Art. 10 - disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.